

**CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI:  
I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'attesa **Circolare 9/E/2021 emanata dall'Agenzia delle Entrate** (<http://www.confimromagna.it/wp-content/uploads/2021/07/Finag-5-credito-imposta-bg-1.pdf>), "*sentito anche il Mise*", **scioglie finalmente molti dubbi interpretativi inerenti alla nuova disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali** di cui all'art. 1, commi 1051-1063 e 1065, L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021).

Viene innanzitutto **sciolto ogni dubbio circa le modalità di coordinamento tra disciplina previgente ex L. 160/2019 e attuale ex L.178/2020**: prevale la tesi da sempre sostenuta dal Mise, **con rilevanza della data del 15.11.2020 quale spartiacque fra le due normative**:

- **Gli investimenti effettuati dal 01.01.2020 fino al 15.11.2020, incluse le valide prenotazioni entro il 15.11.2020** di investimenti effettuati entro il 30.06.2021, restano incardinati alla disciplina previgente della **160/2019**;
- **Gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2022, incluse le valide prenotazioni entro il 31.12.2022** di investimenti effettuati entro il 30.06.2023, sono **assoggettati alla nuova disciplina, generalmente più vantaggiosa, della L. 178/2020**.

In linea con la risposta fornita dall'Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2021 è confermata la **facoltà di riporto di quote annuali di credito o parti di esse inutilizzate anche oltre il terzo anno, senza alcun limite temporale**: la ripartizione in tre quote risponde infatti all'esigenza finanziaria di limitare le compensazioni annuali e non di fissare un limite temporale di fruizione.

Sulla scorta della **risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 85/2020** in materia di credito Mezzogiorno viene **confermata anche per il credito d'imposta investimenti in beni strumentali la trasferibilità del credito agevolativo di un ente trasparente in capo ai soci o collaboratori**:

- **soci di società di persone**;
- **collaboratori di imprese familiari**;
- **soci delle società cooperative che abbiano optato per la trasparenza fiscale ex art. 115 Tuir**.

L'imputazione ai soci o collaboratori avviene in **proporzione alle quote di partecipazione agli utili e deve risultare dalla dichiarazione dei redditi dell'ente trasparente, nonché da quelle dei soci o collaboratori**; la somma tra le quote attribuite ai singoli soci o collaboratori e quella utilizzata direttamente dalla società non può eccedere la quota massima annuale fruibile.

Nel dettaglio i temi trattati **sotto forma di risposte a 24 quesiti** attengono i seguenti diversi profili dell'agevolazione:

**Ambito applicativo soggettivo:**

- **ammissibilità delle reti d'impresa**;
- **esclusione temporanea delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive**, con inammissibilità dei costi sostenuti durante il periodo di applicazione della sanzione;
- **ammissibilità all'agevolazione per i soggetti che esercitano contemporaneamente attività professionale e attività d'impresa**, previa separazione sul piano documentale e contabile delle spese ammissibili afferenti alle due diverse sfere;

**Ambito applicativo oggettivo:**

- **ammissibilità degli investimenti realizzati con contratti di *leasing*** anche per beni 4.0, in virtù del principio generale di equivalenza sostanziale tra acquisto in proprietà e *leasing*;
- **ammissibilità degli investimenti in beni inferiori a 516,46 euro**, indipendentemente dalla scelta effettuata in sede contabile e fiscale di deduzione integrale o ammortamento;

**Ambito applicativo temporale:**

- coordinamento tra L. 160/2019 e L. 178/2020, con rilevanza della **data del 15.11.2020 come spartiacque tra le due discipline**;
- **quantificazione del credito d'imposta**
- indicazioni circa le **modalità di determinazione del credito d'imposta per le reti d'impresa**, distintamente per le reti-soggetto e le reti-contratto;
- **rilevanza dell'Iva totalmente indetraibile** ai sensi dell'**articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972** ovvero per effetto dell'esercizio dell'opzione prevista dall'**articolo 36-bis D.P.R. 633/1972**; **irrilevanza dell'Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro-rata**;
- **rilevanza del costo di acquisizione del bene al lordo di eventuali contributi in conto impianti**, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione;
- **irrilevanza del prezzo di riscatto del bene in *leasing***, come diretta conseguenza dell'ammissibilità del costo sostenuto dal concedente/locatore;

**Modalità di fruizione:**

- applicabilità dei requisiti soggettivi per la fruizione del credito (**rispetto della normativa sulla sicurezza e regolarità contributiva**) anche agli **esercenti arti e professioni**;
- **rilevanza del Durc regolare in corso di validità all'atto di ciascuna compensazione** e applicazione delle sanzioni per indebita compensazione del 30% in caso di Durc irregolare;
- **possibilità di riporto delle quote di credito inutilizzate anche oltre il terzo anno**, senza limiti temporali;
- **natura facoltativa della compensazione in un'unica quota**, per beni ordinari immateriali, limitatamente ai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro nel **periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in funzione del bene ex art. 1, comma 1059, L. 178/2020** e per beni materiali ordinari **ex art. 1, comma 1059-bis, L. 178/2020**;
- **effetti dell'interconnessione tardiva**, sintetizzabili nello **slittamento temporale del momento di decorrenza della fruizione del credito in misura piena** senza limiti di tempo per effettuare l'interconnessione, previo soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche del bene prima della sua entrata in funzione;
- **compensazione di importi superiori a 5.000 euro non subordinata né alla preventiva trasmissione della dichiarazione né all'apposizione del visto di conformità**;
- **trasferibilità del credito in capo al dante causa** in presenza di **operazioni straordinarie** che comportino il **trasferimento del bene agevolato all'interno di un compendio aziendale**;
- **trasferibilità del credito del *de cuius* in capo agli eredi** previa prosecuzione della medesima attività d'impresa;
- **trasferibilità del credito ai soci di società di persone e ai collaboratori dell'impresa familiare**;
- **trasferibilità del credito ai soci di società cooperativa** che abbia optato per la trasparenza fiscale **ex art. 115 Tuir**;

**Cumulabilità:**

- indicazione del **procedimento** da seguire per il cumulo del credito con altre agevolazioni;

**Meccanismo di recapture:**

- applicazione del *recapture* in caso di **mancato esercizio del diritto di riscatto o di cessione del contratto di leasing entro il 31.12 del secondo anno successivo** a quello di entrata in funzione o interconnessione; disapplicazione del *recapture* nel caso di bene riscattato e successivamente oggetto di contratto di *sale and lease back*;
- **disapplicazione del recaptur in caso di furto del bene** comprovato da denuncia alle Autorità;

**Obblighi documentali:**

- **possibilità di regolarizzare la dicitura errata apposta su documenti già emessi** secondo le modalità indicate nelle **risposte agli interpelli AdE n. 438 e 439/2020**.